

CREDITO D'IMPOSTA PER BONIFICA AMIANTO

D.M. 15/06/2016 → G.U. del 17 ottobre 2016

Soggetti interessati:

Possono usufruire del credito i soggetti titolari di reddito d'impresa.

Interventi agevolati:

Danno diritto al credito d'imposta le **spese di rimozione e smaltimento**, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:

- 1. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;**
- 2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;**
- 3. sistemi di coibentazione industriale in amianto.**

Sono ammesse anche le spese **di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% dell'importo complessivo sostenuto e comunque non oltre l'ammontare di 10.000 euro** per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

1

Non danno diritto al credito d'imposta invece le attività di incapsulamento e confinamento dei manufatti contenenti amianto.

Regole di determinazione del credito:

Il credito d'imposta è riconosciuto nella **misura del 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**. Le spese agevolate hanno:

- una **soglia minima di 20.000 euro** per ciascun progetto di bonifica al di sotto della quale il credito non spetta;
- una **soglia massima di 400.000 euro** per impresa.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del CAF.

Il credito d'imposta spetta a ciascuna impresa nei limiti degli aiuti "de minimis" e non è cumulabile con qualsiasi altro aiuto previsto da normativa nazionale, regionale o comunitaria sulle stesse voci di spesa.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP.

Modalità di richiesta del credito d'imposta:

Per accedere all'agevolazione le imprese dovranno presentare apposita **istanza al Ministero dell'Ambiente a partire dal 16 novembre 2016 e fino al 31 marzo 2017, attraverso una piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it**

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà contenere:

- il costo complessivo degli interventi;
- l'ammontare delle singole spese eleggibili;
- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- l'attestazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

2

Unitamente alla domanda l'azienda dovrà presentare:

1. il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
2. la comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
3. l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
4. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

L'incompletezza della documentazione presentata comporta l'esclusione dal beneficio.

Il credito è riconosciuto, previa verifica dei requisiti richiesti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

Utilizzo del credito d'imposta:

Il credito d'imposta spettante sarà erogato in **tre quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riconoscimento dello stesso ed in quelle relative agli anni successivi fino a quello in cui avviene il completo utilizzo.

3

Revoca:

Il credito può essere revocato nel caso venga accertata:

- l'insussistenza dei requisiti richiesti;
- la falsità degli elementi indicati nella documentazione;
- la falsità delle dichiarazioni rese.

Personale di riferimento dell'Associazione: tel. 0721/402085

- segreteria: dott. Moreno Polidori, email: polidori@confapipesaro.it